



IECLO

International & European
Criminal Law Observatory

ON CULTURAL ISSUES, HUMAN RIGHTS AND SECURITY

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI



PRESENTATION SUMMARY



1. LA NOZIONE DI TRATTA
2. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA TRATTA
3. DIFFERENZE E SIMILITUDINI CON ALTRI REATI
 - 3.1 LA TRATTA E LA SCHIAVITU'
 - 3.2 LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI
 - 3.3 LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
4. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE
5. QUADRO NORMATICO EUROPEO
6. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



IECLO

1. LA NOZIONE DI TRATTA

La tratta di esseri umani è definita come *"il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e l'ospitalità di persone, dietro minaccia di ricorso o ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, o tramite rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o dietro pagamento o riscossione di somme di denaro o di altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona esercitando su di essa la propria autorità, a scopo di sfruttamento."* (Articolo 3, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini)



IECLO

1. LA NOZIONE DI TRATTA

Essa implica dunque l'utilizzo della forza, dell'inganno o coercizione allo scopo di sfruttamento della persona che ne diventa vittima.

Inoltre, il termine "sfruttamento" che troviamo all'interno dell'articolo 3 del Protocollo addizionale include, senza pretesa di esaustività, lo sfruttamento della prostituzione di terzi e altre forme di sfruttamento sessuale, i lavori o servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi.



IECLO

1. LA NOZIONE DI TRATTA

Bisognerà dunque considerare la tratta non come:

- Prostituzione, ma sfruttamento sessuale laddove il corpo di una persona viene utilizzato contro la sua volontà.
- Lavoro irregolare, ma sfruttamento del lavoro laddove la persona si trova in condizioni di servitù, privata dei documenti e quindi mantenuta in uno stato continuativo di vulnerabilità e ricattabilità.
- Accattonaggio, ma sfruttamento di minore laddove vi è la sottrazione di un minore alla famiglia allo scopo di portarlo in un altro paese e costringerlo a chiedere l'elemosina o a compiere reati come furto, contrabbando, spaccio.
- Pedofilia, ma sfruttamento sessuale di minori laddove un minore viene sottratto alla famiglia con false promesse, costretto a cedere il proprio corpo a scopi sessuali e a prestare la propria immagine a scopi pornografici.
- Commercio illegale di organi, ma sfruttamento e riduzione in schiavitù o servitù, in quanto questa pratica indica il reclutamento e trasporto di persone allo scopo di espanto di organi o tessuti attraverso l'uso della forza, coercizione, abuso di potere.



IECLO



2. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA TRATTA

La definizione, contenuta all'art. 3 del Protocollo addizionale, che è stata poi ripresa dalla Convenzione di Varsavia, individua allora tre elementi fondamentali da cui non è possibile prescindere per classificare un'attività come "tratta":



IECLO



2. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA TRATTA

- **L'AZIONE:** il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone. In linea generale i trafficanti cercano reclutare i più vulnerabili, i minori, donne, rifugiati, ma anche persone istruite da ingannare o studenti in cerca di un futuro migliore. Solitamente il processo di reclutamento avviene per opera di un membro del proprio gruppo etnico, il cui sfrutta della vicinanza, del contatto diretto e della fiducia che ha con la vittima per trarne beneficio. I metodi usati per reclutare variano a seconda dei contesti e dei Paesi di riferimento.
- **I MEZZI:** l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra;
- **LO SCOPO:** lo sfruttamento della vittima che può essere sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.



IECLO



2. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA TRATTA

Inoltre, è importante sottolineare che il consenso di una vittima di tratta di esseri è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi elencati sopra. (Articolo 3 (b) del Protocollo addizionale). Qualora siano coinvolti bambini il consenso è sempre irrilevante.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

La nozione di tratta viene spesso collegata a quella di schiavitù, tant'è che la tratta viene considerata da molti come una forma moderna di schiavitù.

Effettivamente entrambe prevedono lo spostamento di persone, normalmente attraversando confini nazionali, allo scopo di sfruttamento, ed entrambe le attività si esplicano poi attraverso pesanti violazioni di diritti umani.

Bisogna però tenere in considerazione che il divieto di schiavitù è riconosciuto come diritto consuetudinario, ed è quindi un obbligo erga omnes, parte del diritto cogente. La libertà dallo schiavismo è stata, infatti, uno dei primi diritti a essere riconosciuti sotto il diritto internazionale.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

La dottrina non condivide infatti l'idea di collegare il fenomeno della tratta e la schiavitù in quanto considera che nonostante entrambi abbiamo delle caratteristiche comuni, le due pratiche sono distinte e dunque non bisogna confonderle.

Quando si parla di schiavitù si pensa in effetti ad un determinato fenomeno storico nel quale l'individuo veniva giuridicamente considerato come proprietà privata e quindi privo di ogni diritto umano e completamente soggetto alla volontà e all'arbitrio del legittimo proprietario.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

Quando si parla invece di tratta si considera quel fenomeno che prevede l'utilizzo della forza, dell'inganno o coercizione allo scopo di sfruttamento degli individui che non sono considerati come proprietà privata e ai quali vengono riconosciuti dei diritti fondamentali a livello internazionale, seppur non rispettati dai reclutatori e sfruttatori.

Il dibattito relativo al rapporto tra tratta e schiavitù ha interessato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo nei famosi casi *Siliadin v. Francia* e *Rantsev v. Cyprus and Russia*.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

SILIADIN V. FRANCIA

Nel gennaio 1994 la ricorrente sig.ra Siliadin, che allora aveva 15 anni e mezzo, giunse in Francia con una cittadina francese di origine togolese: la sig.ra D.

Quest'ultima si era impegnata a regolarizzare la situazione amministrativa della giovane e ad occuparsi della sua scolarizzazione, mentre la ricorrente doveva lavorare a casa per il tempo necessario a consentirle di rimborsare il suo biglietto aereo. In realtà, la sig.ra Siliadin era la domestica non retribuita dei coniugi D. che le avevano confiscato il passaporto.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

Nell'ottobre 1994 la sig.ra D. affidò la ricorrente ad una coppia di amici, il sig. e la sig.ra B., in modo che potesse aiutarli con le faccende domestiche e prendersi cura dei loro bambini piccoli.

Questa sistemazione doveva durare solo pochi giorni, fino a quando la signora B. non raggiunse la fine della sua gravidanza. Tuttavia, dopo il parto, la signora B. ha deciso di trattenere la ricorrente.

La sig.ra Siliadin divenne la domestica della coppia B, che la faceva lavorare tutti i giorni della settimana dalle 7:30 alle 22:30, senza un giorno di riposo e concedendole un permesso eccezionale per andare a messa in determinati giorni.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

La ricorrente dormiva nella stanza dei bambini, su un materasso per terra, e indossava abiti usati. Non è mai stata pagata, ma ha ricevuto dalla madre della signora B. una o due banconote da 500 franchi, l'equivalente di EUR 76,22.

Nel luglio 1998, la signorina Siliadin si è confidata con un vicino che ha allertato il comitato contro la schiavitù moderna, e il caso fu portato quindi in tribunale.

I coniugi B. vennero incriminati per aver assoggettato e aver illegittimamente ottenuto servizi non pagati da una persona vulnerabile, tenendola in condizioni lesive della dignità umana. (articoli 225-13 e 225-14 del Codice penale francese)

Gli imputati furono condannati in primo grado, ma assolti in appello, non risultando condannabili in base alla legislazione francese per i reati di riduzioni in schiavitù o in servitù.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

Nella sentenza della Corte d'Appello di Versailles, infine, i coniugi furono riconosciuti colpevoli di aver abusato di una persona vulnerabile e alle loro dipendenze, senza retribuirle, ma venne riconosciuto che il lavoro e le condizioni di vita della ragazza non erano incompatibili con la dignità umana e i coniugi furono condannati unicamente a pagare circa quindicimila euro di danni.

Successivamente il Conseil de prud'hommes condannò i coniugi a pagare circa trentamila euro alla ragazza per gli stipendi arretrati.

Il caso venne allora portato alla CEDU dalla sig.ra Siliadin, la quale riteneva che il diritto penale francese non le aveva garantito adeguata e sufficiente protezione contro lo stato servile cui era sottoposta.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

Nella sentenza la CEDU fu molto centrata nel definire la distinzione tra “riduzione in schiavitù” e “riduzione in servitù”.

Con decisione unanime, la Corte sostenne che esser privati della propria autonomia personale, anche se nel peggior dei modi, non costituisce, di per sé, una situazione di schiavitù.

La Corte ha, infatti, specificato che per “riduzione in schiavitù” si deve intendere lo stato di una persona nei confronti della quale viene esercitato un vero e proprio diritto di proprietà, a tal punto da ridurla alla condizione di un oggetto.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

Per “riduzione in servitù” si intende, invece, lo stato di una persona che deve fornire servizi ad un'altra sotto coercizione ed è direttamente collegata con il concetto di “sfruttamento” e all'impossibilità, per la vittima, di cambiare la propria condizione.

Nel caso della sig.ra Siliadin, la Corte ha ritenuto che non era stato applicato sulla ragazza un diritto di proprietà tale da renderla pari a un oggetto, ma sussisteva il reato di riduzione in servitù, non avendo la giovane deciso di prestare i servizi per i coniugi.

Per quanto riguarda la Francia, la Corte decise di pronunciare una sentenza di condanna perché non aveva adempiuto alle obbligazioni imposte dall'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

RANTSEV V. CYPRUS AND RUSSIA

Il ricorrente è il padre di una giovane donna trovata morta a Cipro dove era andata a lavorare con un visto nel marzo 2001 e la quale fu costretta a prostituirsi.

Il sig. Rantsev riteneva che la polizia cipriota non avesse fatto tutto il possibile per proteggere sua figlia dalla tratta di esseri umani mentre era ancora in vita e per punire coloro responsabile della sua morte; affermando inoltre che le autorità russe non avevano indagato sulla tratta e sulla successiva morte di sua figlia e non avevano adottato misure per proteggerla dal rischio di tratta.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che, come la schiavitù, la tratta degli esseri umani, per la sua natura e le finalità di sfruttamento che persegue, presuppone l'esercizio di poteri paragonabili ai diritti di proprietà.

- I trafficanti vedono l'essere umano come una merce che viene scambiata e assegnata al lavoro forzato.
- Devono monitorare da vicino le attività delle vittime che spesso non possono andare dove vogliono.
- Ricorrono alla violenza e alle minacce contro di loro.



IECLO

3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 (divieto della schiavitù e del lavoro forzato) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieti questo tipo di tratta.

Nel caso di specie ha concluso che Cipro era venuta meno ai suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione per due motivi:

- 1) per il fatto che tale paese non aveva posto in essere un atto giuridico e amministrativo adeguato alla lotta contro questo traffico derivante dal regime in vigore dei visti per artisti;
- 2) per il fatto che la polizia non ha adottato misure concrete per proteggere la figlia della ricorrente da tale traffico, mentre le circostanze hanno fatto sorgere il legittimo sospetto che essa potesse essere vittima di fatti di tale natura.





3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

La Corte ha inoltre concluso che vi era stata anche una violazione dell'articolo 4 della Convenzione da parte della Russia, per non aver indagato su quando e dove fosse stata assunta la figlia del ricorrente e, in particolare, per aver adottato misure per determinare l'identità dei reclutatori o i mezzi da loro impiegati.

La Corte ha inoltre ritenuto che nel presente caso vi fosse stata una violazione da parte di Cipro dell'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione, poiché le autorità cipriote non avevano svolto un'indagine efficace sulle circostanze della morte della figlia del ricorrente.



IECLO



3. LA TRATTA E LA SCHIAVITU'

LA DECISIONE DELLA CEDU

Si può notare allora che la CEDU descrive la tratta come una forma moderna del “vecchio” commercio di schiavi, nonostante non si sia specificatamente pronunciata sulla reale problematica relativa al legame giuridico tra tratta e schiavitù.

La Corte si limitò infatti a dichiarare che la tratta, in base alla definizione dell'art. 3(a) del Protocollo di Palermo e l'art. 4(a) della Convenzione di Varsavia, rientra nei casi di divieto di schiavitù e del lavoro forzato dell'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Nel linguaggio comune si fa spesso confusione tra la nozione di tratta di esseri umani e traffico di migranti.

Per capire la distinzione tra i due fenomeni bisogna infatti partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la quale è stata completata da tre protocolli addizionali aventi come obiettivo:

- prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini
- combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria
- prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Secondo il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite *contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini* ed il secondo protocollo addizionale *per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria*



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

TRATTA DI PERSONE→ indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e l'ospitalità di persone, dietro minaccia di ricorso o ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, o tramite rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o dietro pagamento o riscossione di somme di denaro o di altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona esercitando su di essa la propria autorità, a scopo di sfruttamento.

TRAFFICO DI MIGRANTI→ indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

La Tratta e il Traffico di migranti comprendono allora attività illecite differenti, anche se non è sempre semplice distinguere i due reati perché a volte una situazione che viene nasce come traffico di migranti può successivamente trasformarsi in tratta.

La dottrina interviene allora per cercare di evidenziare gli elementi che possono aiutare a distinguere le due attività criminali. Questi elementi sono:

- Il bene giuridico violato
- La relazione tra il trafficante/sfruttatore e la vittima
- Il profitto economico



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

IL BENE GIURIDICO VIOLATO

Nella TRATTA, il bene giuridico violato sono i diritti umani della vittima.

Nel TRAFFICO, il bene giuridico violato è l'ordine e la sicurezza dello Stato.



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

LA RELAZIONE TRA IL TRAFFICANTE/SFRUTTATORE E LA VITTIMA

Nella TRATTA, il rapporto fra sfruttatore e vittima continua anche dopo esser giunti a destinazione poiché lo scopo principale è lo sfruttamento. La vittima si trova infatti in posizione di passività ed è indotta alla sottomissione attraverso la violenza.

Nel TRAFFICO, la relazione fra il trafficante e lo straniero termina non appena quest'ultimo viene portato a destinazione nel luogo scelto dal migrante il quale è generalmente privo non solo documenti regolari per l'ingresso legale, ma anche dei propri documenti di riconoscimento.



IECLO



4. LA TRATTA E IL TRAFFICO DI MIGRANTI

IL PROFITTO ECONOMICO

Nella TRATTA, il profitto deriva dallo sfruttamento in sé.

Nel TRAFFICO, il profitto deriva direttamente dal trasporto dello straniero stesso.

N.B. Spesso le differenze tra le due fattispecie sono minime; molte volte il trafficante diventa uno sfruttatore a tutti gli effetti e il migrante viene consegnato nelle mani di reti criminali attive nella tratta di persone.



IECLO



5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Il diritto internazionale e i trattati sui diritti umani stabiliscono che i diritti umani internazionali si applicano a qualsiasi individuo all'interno della giurisdizione di uno Stato, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno cittadino di detto Stato.

Tutte le persone sono, infatti, titolari dei diritti umani, non in virtù di qualche elemento che le caratterizza, ma per la condizione stessa di essere umano.

Le Nazioni Unite hanno permesso lo sviluppo di programmi, accordi e convenzioni a favore della tutela dei diritti umani e più volte abbiamo notato come il fenomeno della Tratta di persone implichi una violazione di suddetti diritti.



IECLO



5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

I principali diritti umani violati delle vittime di tratta:

- Il diritto a non esser discriminati a causa di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita, altro status
- Il diritto alla vita
- Il diritto a libertà e sicurezza
- Il diritto di accesso alla giustizia, uguaglianza davanti a essa e a un equo processo
- Il diritto a non esser sottoposti a schiavitù, servitù, lavoro forzato o servitù per debito
- Il diritto alla libertà dalla schiavitù nei conflitti armati



IECLO



5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

- Il diritto a non essere sottoposti a tortura e/o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
- Il diritto a essere libero dalla violenza di genere
- Il diritto alla libertà di movimento
- Il diritto a godere dei più alti standard accessibili di salute fisica e mentale
- Il diritto a eque e favorevoli condizioni lavorative
- Il diritto a un adeguato standard di vita e alla sicurezza sociale
- Il diritto a non essere venduti, commerciati o promessi in matrimonio.



IECLO

5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

S.M. C. CROAZIA

La ricorrente è una cittadina croata, la quale ha sporto denuncia penale contro un il sig. T.M., ex agente di polizia, sostenendo di averla costretta fisicamente e psicologicamente a prostituirsi. L'ufficiale di polizia è stato successivamente accusato di aver costretto altre persone a prostituirsi, andando incontro ad una forma aggravata del reato di organizzazione della prostituzione.

Nel 2013 il tribunale penale lo ha assolto in quanto, sebbene fosse stato accertato che avesse organizzato un giro di prostituzione di cui faceva parte anche la ricorrente, non era stato invece dimostrato che l'avesse costretta a prostituirsi.

Essendo stato accusato solo della forma aggravata del reato di organizzazione della prostituzione, non poteva quindi essere condannato nella forma semplice di tale reato. Il ricorso del pubblico ministero venne respinto e il ricorso costituzionale della ricorrente venne dichiarato irricevibile.



IECLO



5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

S.M. C. CROAZIA

Affermando che le autorità non avevano fornito una risposta adeguata alla sua denuncia e che in Croazia mancava un quadro giuridico in grado di affrontare un problema del genere, la ricorrente decide di ricorrere alla CEDU.

Nella sentenza della Camera del 19 luglio 2018, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, con sei voti contro uno, la violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta la schiavitù e il lavoro forzato.

Il governo croato ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera della Corte.



IECLO

5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

S.M. C. CROAZIA

Con questa sentenza, la Grande Sezione della Corte ha ritenuto unanimemente che vi era stata una violazione dell'articolo 4 della Convenzione e coglie l'occasione offerta dalla presente causa per chiarire la propria giurisprudenza in materia di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione.

La Corte si basa sulla definizione di tratta data dal diritto internazionale per decidere se può qualificare un determinato comportamento o una situazione come tale ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione.

La Corte ha inoltre chiarito che la nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione è intesa a garantire la tutela contro i casi di grave sfruttamento, come i casi di prostituzione forzata, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno nel contesto specifico della tratta di esseri umani.



IECLO

5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

S.M. C. CROAZIA

La Corte conclude affermando che l'articolo 4 è applicabile nel caso della ricorrente perché nella sua situazione erano presenti alcune caratteristiche della tratta e della prostituzione forzata (l'abuso di potere su una persona vulnerabile, la coercizione, l'inganno e l'alloggio).

In particolare, il presunto autore era un agente di polizia, mentre invece la ricorrente era una persona vulnerabile dal momento che era stata messa in affidamento dall'età di dieci anni; egli, l'aveva di fatti contattata su Facebook e le aveva fatto credere che l'avrebbe aiutata a trovare un lavoro.



IECLO

5. LA TRATTA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

S.M. C. CROAZIA

Secondo la Corte, le autorità inquirenti avevano l'obbligo di aprire un'indagine in risposta alle accuse del ricorrente. Tuttavia, non hanno seguito tutte le linee di indagine ovvie, e in particolare non hanno ascoltato tutti i possibili testimoni.

Tali carenze hanno minato fundamentalmente la capacità delle autorità nazionali di accertare la vera natura del rapporto tra la ricorrente e il presunto autore ed anche di determinare se quest'ultimo avesse effettivamente sfruttato la sig.ra S.M.



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA



- Patto internazionale sui diritti civili e politici
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Convenzioni sulla schiavitù
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Statuto della Corte Penale Internazionale
- UNHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA



PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici è stato adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976 dopo essere stato ratificato da 35 Stati.

Questo documento protegge le persone dall'ingerenza dello Stato nei loro diritti e libertà, incluso il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il divieto di tortura, ecc.



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Per quanto riguarda la TRATTA, all'interno del documento non si ha una vera e propria definizione ma viene ricollegata al concetto di schiavitù.

All'art. 8 del Patto viene sancito il divieto di schiavitù, servitù, tratta degli schiavi, senza però darne una definizione.

"1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili."



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966 ed è entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

Questo documento non contiene disposizioni che riguardino direttamente il tema della schiavitù o della tratta, ma stabilisce alcuni diritti relativi a giuste ed eque condizioni di lavoro, aspetto che coinvolge le vittime di tratta, compresi i minori, per sfruttamento lavorativo.



IECLO



6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Articolo 6 (1)

“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto (...).”

Articolo 10 (3)

“ (...)I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.”



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

CONVENZIONI SULLA SCHIAVITÀ

Disposizioni relative al contrasto alla tratta sono presenti anche in diverse convenzioni sulla schiavitù, prima tra tutte la Convenzione sulla schiavitù firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 Marzo 1927, la quale viene redatta da una Commissione speciale che il Consiglio della Società delle Nazioni aveva istituito per studiare il fenomeno.

La Convenzione vieta la schiavitù e il commercio degli schiavi dal momento che considerava questo fenomeno come “[...] *the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.*” (articolo 1 della Convenzione)



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

CONVENZIONI SULLA SCHIAVITÀ

Non si parla allora di vera e propria tratta, anche se nella seconda Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù del 7 settembre 1956, vengono introdotte pene per gli autori dei reati di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù o di servitù e di tratta degli schiavi e nei confronti del soggetto che induce un'altra persona a dare in schiavitù sé stessa o una persona da sé dipendente.

Si avrà allora un riferimento alla Tratta di persone relativamente al riconoscimento dell'esistenza di "pratiche analoghe alla schiavitù".

Nonostante ciò, queste "pratiche analoghe" non vennero elencate e quindi la nuova Commissione non riuscì a colmare completamente le carenze giuridiche presenti nella Convenzione sulla schiavitù firmata a Ginevra il 25 settembre 1926.



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è stata adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981.

All'interno di questo documento, la tematica della Tratta di persone viene analizzata in riferimento alla tratta di donne e allo sfruttamento e alla prostituzione forzata.

Articolo 6

“Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.”



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA



STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Lo “Statuto della Corte Penale Internazionale” adottato a Roma il 17 Luglio 1998 ed entrato in vigore dal 1° luglio 2002, è il trattato che ha istituito la Corte Penale Internazionale che ha competenza per i crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione.

Il trattato inserisce il reato di tratta degli esseri umani tra i crimini contro l’umanità previsti all’art. 7, indicandolo come *enslavement*.

Nel secondo comma del suddetto articolo, alla lettera c) viene data la definizione di “enslavement” come: *“l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini”*



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Nonostante venga data questa definizione, il documento ha un campo d'azione limitato dal momento che permette di punire il reato di tratta solamente quando ricade nell'ambito dei crimini contro l'umanità.

Effettivamente i crimini contro l'umanità, elencati all'articolo 7 dello Statuto, sono quelle condotte agite contro la popolazione civile e che ledono e offendono i beni fondamentali dell'essere umano, quali, per esempio, vita, libertà, salute, dignità.

Ai fini della qualificazione come "crimine contro l'umanità" è necessario che tali violazioni siano parte di un "attacco esteso e sistematico" contro i civili, così facendo i casi isolati di tratta di persone non possono essere considerati come crimine contro l'umanità, comportando così la non applicazione dello Statuto di Roma.



IECLO

6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

UNHCHR RECOMMENDED PRINCIPLES AND GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS AND HUMAN TRAFFICKING

L'UNHCHR Recommended Principles And Guidelines On Human Rights And Human Trafficking è un documento dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il quale venne pubblicato addizionalmente al report del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite(E/2002/68/Add.1) con il fine di fornire orientamenti politici e pratici basati sulla prevenzione della tratta-

Il suo scopo è promuovere e facilitare l'integrazione della prospettiva dei diritti umani nelle leggi, nelle politiche e negli interventi nazionali, regionali e internazionali contro la tratta.



IECLO



6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

UNHCHR RECOMMENDED PRINCIPLES AND GUIDELINES ON HUMAN RIGHTS AND HUMAN TRAFFICKING

In questo documento il fenomeno della tratta viene analizzata sotto 4 punti di vista considerando:

- The primacy of human rights
- Preventing trafficking
- Protection and assistance
- Criminalization, punishment and redress

Inoltre, all'interno del documento si possono trovare delle guidelines relative:

- all'applicazione di misure speciali per la protezione e il sostegno dei minori vittime di tratta
- agli obblighi che vengono imposti ai peacekeepers, alla polizia ed anche al corpo diplomatico ed umanitario
- alla cooperazione e coordinamento tra Stati e regioni



IECLO



6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

La Convenzione di Palermo ha lo scopo di prevenire e reprimere il crimine transnazionale e, in particolare, quei reati, messi in atto da gruppi criminali organizzati, che ledono e offendono i diritti umani fondamentali.

Tale documento è stato adottato in modo congiunto alla “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale”, il 15 novembre 2000 a Palermo, dall’Assemblea generale dell’ONU con Risoluzione 55/25.



IECLO



6. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULLA TRATTA

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

L'Italia, nonostante fosse tra i Paesi firmatari del 2000, ha provveduto alla ratifica del Protocollo sulla tratta solamente il 2 agosto 2006.

Diversamente dalle convenzioni precedenti che focalizzavano il loro ambito di applicazione su particolari categorie, il Protocollo di Palermo si applica a tutti gli esseri umani.

Lo scopo del protocollo è triplice: *“prevenire e combattere la tratta, proteggere e assistere le vittime; promuovere e facilitare la cooperazione tra gli Stati parte”* (art. 2)



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA



-
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
 - La Convenzione di Varsavia
 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, detta anche “Carta di Nizza
 - Decisione quadro 2002/629/GAI
 - Direttiva 2011/36/UE
 - Dichiarazione di Bruxelles sulla Prevenzione e Contrasto alla Tratta di Esseri Umani



IECLO

7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

La Convenzione Europea per la Protezione dei diritti umani e libertà Fondamentali, meglio conosciuta come CEDU è uno dei trattati più importanti sul tema dei diritti umani. Essa venne adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950 per raggiungere diversi fini tra cui la promozione e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dell'identità europea ed anche la risoluzione di problemi di tipo sociale in Europa.

Tuttavia tale strumento non affronta direttamente il problema della tratta di persone e l'unico riferimento che si può trovare in merito a questo argomento è presente all'art. 4 dove viene imposto il divieto di schiavitù, servitù e lavoro forzato



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

LA CONVENZIONE DI VARSAVIA

Il 3 maggio 2005 il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione di Varsavia la quale a differenza della CEDU si occupa esclusivamente del fenomeno di trafficking.

Questa Convenzione è uno degli strumenti più importanti sul fenomeno della tratta e viene anche considerato come il più avanzato poiché presenta elementi di novità rispetto allo stesso Protocollo di Palermo in riguardo principalmente alla protezione delle vittime di tratta (capitolo 3 della Convenzione), infatti il testo è stato aperto alla firma non solo degli stati membri del Consiglio d'Europa ma anche alla Comunità europea e agli Stati non parte del Consiglio d'Europa che avevano partecipato al processo di stesura della Convenzione.

La Convenzione è costituita da un preambolo e da dieci capitoli.



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza venne solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

In riferimento alla tratta, la Carta non presenta delle specificità riguardanti questo fenomeno, anche se la dottrina ha dichiarato che si fa indirettamente riferimento al tema oggetto del presente lavoro all'art. 5 e all'art. 3(2).



IECLO

7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. " proibita la tratta degli esseri umani.

Articolo 3(2)

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI

La decisione Quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 è il primo atto dell'Unione europea nel contrasto al fenomeno della tratta.

Questa decisione aveva come obiettivo principale quello di stabilire un quadro comune per la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri a proposito di tale tematica.



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA

DIRETTIVA 2011/36/UE

Quanto stabilito nella Decisione Quadro viene però sostituito dalla direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. A differenza della Decisione Quadro, questa nuova direttiva aveva come obiettivo quello di stabilire norme minime comuni per definire i reati legati alla tratta di persone e le relative pene.

La direttiva è molto attenta anche all'ambito della protezione delle vittime, reali e potenziali, e dei loro diritti e dunque tale strumento ha messo in luce nuove e più efficaci misure che gli Stati membri devono adottare per affrontare in modo più deciso il tema, sempre più preoccupante, della tratta di esseri umani.

La direttiva ha previsto, inoltre, l'istituzione di un coordinatore dell'UE per la lotta contro la tratta di esseri umani, al fine di meglio affrontare tale fenomeno.



IECLO



7. QUADRO NORMATIVO REGIONALE SULLA TRATTA



DICHIARAZIONE DI BRUXELLES SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

La Dichiarazione di Bruxelles sulla Prevenzione e Contrasto alla Tratta di Esseri Umani è una fonte di soft law voluta fortemente dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e sostenuta dalla Commissione Europea, Parlamento Europeo, Stati membri UE e Stati candidati.

La Dichiarazione, oltre a puntare a una maggior collaborazione tra gli Stati su questo ambito, elenca una serie di criteri affinché i Paesi possano attuare migliori ed efficaci misure di prevenzione e contrasto alla tratta di persone e di protezione e assistenza delle relative vittime con un approccio orientato al rispetto dei diritti umani.

Il documento è diviso in 4 sezioni:

- meccanismi di cooperazione e coordinamento
- prevenzione della tratta di esseri umani
- protezione e assistenza alle vittime
- cooperazione di polizia e giudiziaria



IECLO

8. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE SULLA TRATTA



In Italia i principali strumenti normativi interni sul tema della tratta di persone sono invece:

- la l. n. 146/06 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”;
- la l. n. 108/10 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani”;
- la l. n. 228/03, "Misure contro la tratta di persone";
- il d.lgs. 109/12 in attuazione della direttiva 2009/52/CE;
- il d.lgs. 24/2014 del 4 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE che ha apportato importanti cambiamenti al codice penale e al codice di procedura penale.
- d.lgs. 286/98

Inoltre, è importante sottolineare che le sanzioni previste per il reato di tratta sono contenute nel codice penale al titolo XII, “Delitti contro la persona”, capo III “Delitti contro la libertà individuale”, sezione I “Dei delitti contro la personalità individuale”.



IECLO